

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3099-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 maggio 2021 (v. stampato Senato n. 2144)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 maggio 2021*

(Relatore per la maggioranza: **DEL BARBA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 13 maggio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3099.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3099 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 43 articoli, per un totale di 236 commi, è aumentato, a seguito dell'esame del Senato, a 94 articoli, per un totale di 399 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia di COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere i provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »; al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la « materia finanziaria » in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari » e « perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare “in concreto non pertinente” »; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;

quanto da ultimo esposto appare confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur non potendosi escludere che possano in qualche modo contribuire al sostegno dei settori produttivi e delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della crisi provocata dall'epidemia di COVID-19, suscitano comunque perplessità per quel che attiene la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento; si segnalano in particolare: l'articolo 29-*quater*, che proroga alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante nella gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena; i commi da 7 a 11 dell'articolo 30, che prorogano l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport; i commi 4 e 5 dell'articolo 30-*sexies*, che intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali; l'articolo 34-*ter*, che reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della lingua dei segni; l'articolo 35-*bis* in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria; l'articolo 37-*ter*, che prevede una modifica a

regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione; i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 39, recanti disposizioni ordinamentali in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi; l'articolo 39-*ter* che consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola; l'articolo 39-*quater* in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato; l'articolo 40-*bis* che prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 18 prevede che il servizio prestato come « *navigator* » costituisca titolo di preferenza, senza ulteriori specificazioni, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego; al riguardo, andrebbe chiarito se tale titolo preferenziale operi limitatamente ai concorsi pubblici relativi a particolari qualifiche o profili professionali e come tale priorità si inserisca tra quelle già previste dall'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si segnala che alcune disposizioni prevedono una durata temporale legata alla durata dello stato d'emergenza per l'epidemia di COVID-19, una formulazione che il Comitato ritiene non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la durata di regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); si tratta in particolare dell'articolo 26-*bis*, che proroga la durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione dello stato d'emergenza, e dell'articolo 28, comma 1, lettera *0a*), capoverso 1-*bis*, che prevede che, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati può essere rateizzato fino a 24 rate mensili;

si valuti l'opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 20-*ter*, nello stabilire che alcune categorie di pazienti (i malati oncologici in *follow up*) sono indicati come categoria *target* prioritaria delle vaccinazioni, interviene su una materia fin qui regolata da atti di normazione secondaria, inserendo una specificazione che potrà successivamente essere modificata solo con atto legislativo; l'articolo 29-*ter* modifica l'articolo 1, comma 115, della legge n. 116 del 2019, sopprimendo il riferimento esplicito al divieto di cumulo tra diverse agevolazioni per le imprese di autotrasporto, senza tuttavia modificare il precedente comma 113 che, nel prevedere il rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, sembra includere lo stesso principio di non cumulabilità;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a individuare termini temporali fissi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis e all'articolo 28, comma 1, lettera 0a), capoverso 1-bis, evitando il « rinvio mobile » alla durata dello stato d'emergenza.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 18;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire, con riferimento al sistema delle fonti, l'articolo 20-ter e l'articolo 29-ter.

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d'urgenza, « evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3099, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, « tutela della concorrenza », « sistema tributario », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », « norme generali sull'istruzione », « previdenza sociale », « profilassi internazionale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*) e *q*), della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « istruzione », « tutela della salute », « governo del territorio », « porti e aeroporti civili », « ordinamento sportivo », « valorizzazione dei beni culturali » – ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – e alle materie, di competenza regionale residuale, « trasporto pubblico locale », « agricoltura », ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

richiamato in particolare che la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

preso atto con favore che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, agli articoli 2, comma 2, lettera *b*); 6-*sexies*, comma 3; 23, comma 2; 23-*bis*, comma 2; 24, comma 2; 25, comma 2; 26, comma 1; 29, comma 2, e 30, comma 6;

valutata altresì l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, laddove non sia previsto dal provvedimento;

osservato, in particolare, che l'articolo 14-*bis*, il quale prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, dispone, al comma 3, che al riparto di tali risorse si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

valutata l'opportunità di inserire in tale disposizione forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del richiamato riparto

delle risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

osservato che l'articolo 23-ter, il quale istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, prevede, al comma 3, che al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno;

valutata l'opportunità, in proposito, di prevedere, nel richiamato comma 3 dell'articolo 23-bis, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali);

rilevato come l'articolo 32, il quale incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, preveda, al comma 4, che le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

richiamata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, nel richiamato comma 4 dell'articolo 32, che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

osservato che l'articolo 34, il quale prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità, stabilisce, al comma 2, che il fondo sia ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro;

valutata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del richiamato decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, considerato che la materia della disabilità appare caratterizzata da un « intreccio » tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

rilevato come l'articolo 38, che, tra i diversi interventi previsti, istituisce, al comma 3, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia di COVID-19, di fiere e congressi, stabilisca, al comma 4, che al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo;

richiamata, al riguardo, l'opportunità di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto la materia appare insistere su un « intreccio » di competenze nel quale assumono rilievo,

a fianco della competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza », quella residuale regionale in materia di « commercio », anche alla luce dei regolamenti comunali in materia commerciale;

osservato come il comma 1-*bis* dell'articolo 39, al capoverso 1-*ter*, rinvii a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti « prodotti di quarta gamma »;

rilevata l'esigenza di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute), ricordando, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2014 ha ricondotto alla materia « tutela della salute » le disposizioni di tutela della salute dei consumatori in ambito alimentare;

considerato che il provvedimento – originariamente composto da 43 articoli, per un totale di 236 commi, incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 94 articoli, per un totale di 399 commi – appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19;

osservato come il provvedimento si configuri quale un « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »;

ricordato al tempo stesso, tuttavia, che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi – la « materia finanziaria » – in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari » e « perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare “in concreto non pertinente” »;

considerato che, alla luce di tali premesse, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla sopra indicata *ratio* unitaria del provvedimento di talune delle disposizioni contenute nel provvedimento;

osservato, al riguardo, che:

l'articolo 29-*quater* proroga alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante nella gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

i commi da 7 a 11 dell'articolo 30 prorogano l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport;

i commi 4 e 5 dell'articolo 30-*sexies* intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali;

l'articolo 34-*ter* reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della lingua dei segni;

l'articolo 35-*bis* interviene in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria;

l'articolo 37-*ter* prevede una modifica a regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione;

i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 39 recano disposizioni ordinamentali in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi;

l'articolo 39-*ter* consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola, in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

l'articolo 39-*quater* dispone in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato;

l'articolo 40-*bis* prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti governativi previsti agli articoli 14-*bis*, comma 3; 23-*ter*, comma 3; 34, comma 2; 38, comma 4, e nelle forme della prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 39, comma 1-*bis*, capoverso 1-*ter*;

b) con riferimento all'articolo 32, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale, ivi previsto, il quale ripartisce – tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – le risorse incrementate della dotazione finanziaria per il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, sia adottato d'intesa con le medesime regioni;

c) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento, in particolare degli articoli

29-*quater*; 30, commi da 7 a 11; 30-*sexies*, commi 4 e 5; 34-*ter*; 35-*bis*; 37-*ter*; 39, commi 1-*bis* e 1-*ter*; 39-*ter*; 39-*quater* e 40-*bis*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, come modificato durante l'esame al Senato (A.C. 3099 Governo);

premesso che:

il provvedimento reca norme che contengono, principalmente, misure a sostegno delle imprese e degli operatori del terzo settore, che intervengono in materia di lavoro, di salute e sicurezza, nonché disposizioni a sostegno degli enti territoriali, nell'intento di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica del COVID-19;

rilevato che:

l'articolo 22, comma 1, proroga, con il consenso degli interessati, fino al 31 dicembre 2021, la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza COVID, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

l'articolo 22, comma 3, proroga di 12 mesi gli incarichi conferiti dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio temporaneo con ferma della durata di un anno;

l'articolo 35, comma 6, autorizza la spesa di 6.489.000 euro per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello delle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 nell'intero territorio nazionale;

l'articolo 35, comma 7, autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari, anche al fine di migliorare l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale;

l'articolo 35, comma 8 proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade sicure » in relazione all'emergenza COVID e reca un ulteriore stanziamento di 10.051.789 euro per il 2021, con specifico riferimento alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

l'articolo 35, commi 10-*bis* e 10-*ter*, autorizzano la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate;

espressa soddisfazione per le misure che confermano l'importanza del contributo degli uomini e delle donne delle Forze armate a servizio del Paese, in un momento particolarmente travagliato a causa della pandemia del COVID-19;

ribadito che la Commissione Difesa ha approvato, in relazione al decreto-legge n. 125 del 2020, un parere che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico « Strade sicure », dando seguito a quanto emerso dagli esiti di numerose audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di « Strade sicure », al fine di convergere su valori e livelli paritetici a quelli delle altre forze di polizia, e che tale sollecitazione è stata, altresì, oggetto dell'ordine del giorno 9/2779/36 Ferrari, accolto, con riformulazione, dal Governo;

considerato che l'emergenza in atto richiede un'ulteriore valutazione relativamente alla proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa – come richiesto dall'ordine del giorno Pagani n. 9/2845/A-1, accolto dal Governo – conformemente all'ulteriore proroga disposta nell'ambito delle locazioni civili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 41 del 2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

l'articolo 30, comma 5, proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e ridefinisce i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti « rifiuti assimilati »;

l'articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale al fine di garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione;

l'articolo 30-quater incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l'anno 2021;

l'articolo 33, comma 2-sexies autorizza la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'IS-SPRA;

l'articolo 39, comma 1-*ter* proroga alcuni termini in materia di imballaggi;

l'articolo 39-*quater* inserisce sino al 31 dicembre 2022 la posidonia spiaggiata tra le esclusioni previste, a determinate condizioni, dal novero dei rifiuti;

l'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza del COVID-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché, al comma 3, un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali di cui 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile;

l'articolo 6-*bis* interviene sul calcolo delle detrazioni nell'ambito del cosiddetto « *superbonus* 110 per cento », mentre gli articoli 6-*septies* e 40-*quater* riguardano rispettivamente la detassazione dei canoni non percepiti e la proroga della sospensione degli sfratti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato);

condivise le finalità del provvedimento, volto a recare sostegno a diverse categorie produttive nonché enti erogatori di servizi pubblici, anche con riguardo ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, allo scopo di permettere loro di superare le difficoltà connesse al periodo di contenimento della pandemia di COVID-19;

espresso apprezzamento per l'inserimento all'articolo 26, nel corso dell'esame al Senato, di uno specifico intervento destinato al sostegno delle attività che svolgono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus turistici, gravemente colpite dall'emergenza da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto aereo, a titolo di indennizzo dei

danni subiti a causa del COVID-19, riducendo al minimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifici interventi volti al sostegno delle attività legate al turismo crocieristico;

c) valuti il Governo l'opportunità di incrementare ulteriormente le risorse del Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali, di cui all'articolo 6-ter, per l'anno 2021, al fine di riportarlo all'importo di 50 milioni di euro previsto per l'anno 2020.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento all'esame prevede disposizioni che riguardano contributi e aiuti agli operatori economici e alle imprese, comprese misure di esenzione fiscale e proroga di termini fiscali, misure per i settori ricettivo-alberghiero, turistico e termale, misure concernenti le locazioni commerciali, la riduzione degli oneri delle bollette elettriche nonché il commercio e le fiere;

preso atto con favore di alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato in prima lettura;

ricordato, al riguardo, l'articolo 1-ter che riconosce un contributo a fondo perduto per le *start up*;

preso atto dell'articolo 2, come integralmente sostituito dal Senato, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

sottolineato l'articolo 5-bis che reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale;

evidenziato l'articolo 6-quater che dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale;

preso atto dell'articolo 6-*sexies* che esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni;

ricordato l'articolo 6-*novies* che consente un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto, al fine di collaborare per rideterminare il canone di locazione;

evidenziato l'articolo 26-*bis* che proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore;

sottolineato il comma 4-*bis* dell'articolo 30 in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione che, tra l'altro, estende a ventiquattro mesi il periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso e prevede, a determinate condizioni, che questi possano essere ceduti dal beneficiario all'agenzia di viaggio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3099, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, approvato dal Senato della Repubblica;

valutato positivamente che l'articolo 3 abbia disposto un aumento di 1,5 miliardi di euro nell'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33 per cento;

considerate, all'articolo 4, le disposizioni che prevedono il differimento al 30 aprile 2021 della sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi, compresi quelli emessi dall'INPS, e l'annullamento automatico di tutti i debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi a persone fisiche e a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

osservato che l'articolo 6-*quinquies*, al fine di incentivare il *welfare* aziendale, prevede, anche per il 2021, il raddoppio, da 258,23 euro a 516,46 euro, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, disposto, limitatamente al 2020, dall'articolo 112 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020;

preso atto dell'aumento del numero di settimane di fruizione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga, disposto dall'articolo 8 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che il medesimo articolo 8, comma 8, prevede, in deroga ai limiti vigenti, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

osservato che l'articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021 per quanti richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

appreziate le previsioni recate dall'articolo 9, che dispone un rifinanziamento per 400 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, proroga al 2021 l'integrazione salariale per i dipendenti delle imprese del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nonché riconosce la prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche per l'ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 concesso ai sensi del presente decreto;

considerato che l'articolo 9-*bis* dispone, per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti che hanno subito una sensibile riduzione del traffico di merci e passeggeri e nei quali sussistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, l'erogazione, nell'anno 2021, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro;

osservato che l'articolo 10 prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore dei lavoratori stagionali del

turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

rilevato che il comma 10 del medesimo articolo 10 riconosce ai titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato italiano paralimpico (CIP), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019;

osservato che l'articolo 11 incrementa di un miliardo di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza e che l'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021;

preso atto, con riferimento ai lavoratori in condizioni di fragilità, della proroga al 30 giugno 2021, disposta dall'articolo 15, della disciplina temporanea in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, in modalità agile, nonché dell'esclusione di tali periodi dal computo della durata massima del periodo di comporta;

rilevato che l'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina sui contratti a tempo determinato introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendone i rinnovi e le proroghe, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, in deroga alle condizioni previste da tale disciplina;

considerato che l'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione conferiti dall'ANPAL Servizi Spa ai cosiddetti « *navigator* » e prevede il riconoscimento del periodo di servizio prestato quale titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle regioni e dagli enti e agenzie dipendenti dalle medesime;

apprezzata la previsione introdotta dall'articolo 22-*bis* in base alla quale, nei casi di impossibilità per il professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da COVID-19, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto non comportano decadenza dalle facoltà e non costituiscono comunque inadempimento verso la pubblica amministrazione, essendo conseguentemente esclusi effetti pregiudizievoli nei confronti del professionista e del suo cliente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41 del 2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che, pur essendo apprezzabili le varie misure recate dal provvedimento in oggetto nelle materie della salute e delle politiche sociali, sarebbe tuttavia opportuno prevedere interventi più strutturali anziché procedere attraverso l'istituzione di fondi senza peraltro definirne in modo specifico le finalità, che in molti casi rimangono generiche, mentre sarebbe essenziale stabilire preventivamente le modalità di utilizzo delle risorse stanziato, al fine di consentirne un efficiente utilizzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesse che:

il decreto-legge in esame risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre specifiche misure di sostegno in favore delle imprese e degli operatori economici più fortemente colpiti dalle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso;

in particolare, previsti interventi di ristoro per i settori che più hanno risentito delle ricadute economiche negative della pandemia, oltre che specifiche misure a tutela del lavoro, della sicurezza nonché dirette a garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali;

rilevato che:

il provvedimento contempla diverse disposizioni a sostegno delle imprese che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, tra le quali, in particolare: l'articolo 19, che dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, che svolgono determinate attività; l'articolo 28, che interviene sulla disciplina degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19; l'articolo 30-*quinqüies*, che riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021; l'articolo 39, che incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, portandone la dotazione complessiva a 300 milioni di euro per il medesimo anno; l'articolo 39-*bis*, che estende, fino al 31 dicembre 2022, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (cosiddetto « Conto termico 2.0 ») anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;

considerato che:

il provvedimento, all'articolo 8, comma 8, interviene altresì sul trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo che lo stesso venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

osservato che:

sarebbe opportuno rafforzare l'impianto complessivo del provvedimento, attraverso l'introduzione di ulteriori strumenti diretti a garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento una disposizione aggiuntiva, diretta a prevedere la possibilità di cessione del credito d'imposta relativo agli « incentivi 4.0 » per l'acquisto di beni strumentali, previsto dalla legge di bilancio per il 2021.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41/2021 recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – decreto-legge n. 41 del 2021 », finalizzato a sostenere le imprese e gli operatori economici danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia di COVID-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute e servizi territoriali;

considerato, per i profili di competenza, che le misure di sostegno ai settori produttivi risultano coerenti con la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, come da ultimo modificato dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021, cui le norme fanno espresso richiamo, condizionando altresì, ove necessario, l'efficacia delle misure previste dal provvedimento alla preventiva autorizzazione della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3099, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo

comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*) e *q*), della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale, agricoltura (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome); all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto del fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6-*sexies* (riparto tra i comuni del fondo per il ristoro dei mancati introiti della prima rata dell'IMU); all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista all'articolo 23-*bis* (riparto fondo per i comuni che individuino sedi di seggi elettorale alternative alle scuole) e per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 29 (rifi nanziamen to del settore del trasporto pubblico locale);

sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell'esame in prima lettura, i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo che appaiono meritevoli della massima attenzione;

l'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del

Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall'ANCI, andrebbe valutata l'opportunità che il provvedimento venga adottato in sede di Conferenza unificata, tenendo altresì conto, ai fini del riparto, delle perdite di fatturato dell'indotto;

l'articolo 14-*bis* prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, disponendo che al riparto di tali risorse si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del riparto delle risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

l'articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stanziare per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; andrebbe però valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere *c*) e *h*), da un lato, e quelle del comma 12 lettera *c*), dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;

l'articolo 23-*ter* istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021; al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno; al riguardo appare opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

l'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

l'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e del lavoro; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata; la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un « intreccio » tra la com-

petenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

l'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia di COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di « tutela della concorrenza » quella residuale regionale in materia di « commercio » e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale;

il comma 1-*bis* dell'articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti « prodotti di quarta gamma »; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare, si potrebbe valutare la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

aggiungere, all'articolo 14-*bis*, comma 3, dopo le parole: « in materia di sport » le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

coordinare, all'articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere *c)* e *h)*, da un lato, e quelle del comma 12, lettera *c)*;

aggiungere, all'articolo 23-*ter*, comma 3, dopo le parole: « Ministro della cultura », le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 32, comma 4, dopo le parole: « e la transizione digitale » aggiungere le seguenti: « previa intesa con le regioni interessate »;

all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: « politiche sociali » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 38, comma 4, dopo le parole « del turismo, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 39, comma 1-*bis*, capoverso comma 1-*ter*, dopo le parole « Ministro dello sviluppo economico » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».



18PDL0142540